SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1045)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1977

Modificazioni alle disposizioni sulle difese e sanzioni penali del diritto di autore e adeguamento dei valori indicati nella sezione VI del capo II, titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633

ONOREVOLI SENATORI. — La tutela penale del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, letterarie, artistiche e scientifiche, e dei diritti connessi al suo esercizio è attualmente disciplinata negli articoli 171 e seguenti della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941, n. 633. Il tempo trascorso dall'approvazione di detta legge e lo sviluppo tecnologico degli ultimi decenni, che ha consentito violazioni e falsificazioni sempre più sofisticate delle opere dell'ingegno e dei prodotti che le incorporano, hanno determinato l'inadeguatezza delle difese penali contro le violazioni del diritto di autore, anche a tutela degli interessi generali della promozione delle attività di carattere creativo e della cultura che nella disciplina del diritto di autore trovano realizzazione. Si è pertanto prospettata l'urgenza di una revisione delle citate norme sia per quanto riguarda l'individuazione degli illeciti, sia per quanto concerne le misure sanzionatorie. In merito a queste ultime si manifesta peraltro l'esigenza di una loro graduazione a seconda del tipo di violazione del diritto perpetrata.

Un settore nel quale più massiccia ed allarmante si è presentata, negli ultimi anni, l'abusiva utilizzazione delle opere dell'ingegno è quello della registrazione, riproduzione, importazione e messa in commercio di

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

esemplari tutelati di opere dell'ingegno e di prodotti che le contengono: in particolare dischi, nastri, musicassette e, più di recente, anche pellicole cinematografiche. Questi tipi di reato sono ormai noti come « di pirateria fonografica e cinematografica ». Il lucro conseguito dai falsificatori è smisurato; tutte le configurazioni di costo che gravano sulla produzione legittima, a cominciare dalle retribuzioni agli artisti interpreti ed alle maestranze orchestrali per finire agli adempimenti fiscali, sono eluse.

Per rendersi conto delle dimensioni assunte dall'illecita attività di falsificazione basti rivolgere l'attenzione alla duplicazione clandestina dei nastri magnetici preincisi. Lo sforzo dei produttori falsari, concentratosi soprattutto in questo campo, ha raggiunto, stando ad alcune stime calcolate secondo criteri di accertamento il più possibile rigoroso, la copertura di almeno il 50 per cento del mercato. Stime più pessimistiche parlano addirittura del 60 per cento.

La gravità del fenomeno ed il danno subìto sia dagli autori, artisti interpreti ed esecutori, sia dalla stessa collettività, vuoi sotto il profilo della mancata percezione delle imposte, vuoi sotto quello della stessa diffusione della cultura mortificata dalla impudente invasione del falso, sono stati sottolineati al convegno promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica — nell'ottobre del 1975 sul tema del diritto di autore e dei problemi della cultura di fronte alle nuove tecniche di riproduzione e diffusione delle creazioni intellettuali, sia nella relazione generale che ha evidenziato i princìpi costituzionali sui quali deve fondarsi la protezione del diritto di autore come elemento che contribuisce al progresso spirituale della società, sia in uno specifico intervento del direttore generale della Società italiana degli autori ed editori.

La stessa Società degli autori si è opposta con una qualche efficacia al dilagare del fenomeno, muovendosi in difesa dei diritti violati e presentando decine e decine di circostanziate denunce all'autorità giudiziaria. Le operazioni effettuate dalla Guardia di finanza e dagli altri Corpi di polizia nei confronti dell'illecita fabbricazione e distribuzione di prodotti contraffatti hanno portato spesso al sequestro non solo di imponenti quantitativi di musicassette ed altri prodotti fonografici ma anche di apparecchiature di rilevante potenzialità produttiva. Queste operazioni hanno confermato, tra l'altro, l'esistenza di collegamenti tra i contraffattori in tutto il territorio della penisola.

Tuttavia l'azione di contenimento sin qui perseguita trova ostacolo nella assoluta inadeguatezza delle norme vigenti, che sono rimaste ferme, come si è detto, al 1941 e sono state modificate, solo ai fini della rivalutazione pecuniaria delle sanzioni, con la legge 12 luglio 1961, n. 603. La minaccia della semplice sanzione pecuniaria non risponde certo più ai fini della prevenzione generale del reato, in presenza delle contraffazioni effettuate e dell'elevato profitto che deriva da tali attività abusive che vivono parassitariamente a spese dell'industria che opera lecitamente nel settore. Si aggiunga che la recente legge 24 dicembre 1975, n. 706, sul sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda, ha praticamente depenalizzato le ipotesi di reato previste dall'articolo 172 della legge sul diritto di autore.

Alla pirateria fonografica ed a quella cinematografica potranno seguire in un futuro certamente non lontano altre forme di grave violazione del diritto di autore, per effetto dei nuovi ritrovati della tecnica nel campo della riproduzione, della videoregistrazione, delle trasmissioni a mezzo satelliti spaziali o via cavo.

Le recenti convenzioni internazionali plurilaterali promosse negli ultimi quindici anni da organismi quali l'UNESCO, l'OMPI e la Organizzazione internazionale del lavoro, confermano l'esigenza avvertita in tutti i Paesi di realizzare una più adeguata difesa dei diritti degli autori e degli altri diritti connessi all'esercizio del diritto di autore. Basti citare la Convenzione di Roma del 1961 per la protezione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, ratificata dall'Italia con legge 22 no-

vembre 1973, n. 866; la Convenzione di Ginevra del 1971, contro le riproduzioni abusive dei fonogrammi, ratificata dall'Italia con legge 5 maggio 1976, n. 404, legge che ha comportato anche una modifica parziale dell'articolo 171 della legge sul diritto di autore per quanto riguarda il reato di introduzione nel territorio dello Stato di riproduzioni fonografiche contraffatte, con conseguente pregiudizio anche per l'industria nazionale; la Convenzione di Bruxelles del 1974, relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satelliti artificiali, ratificata dall'Italia con legge 7 ottobre 1977, n. 762.

Nè va ignorata l'iniziativa di molti Paesi europei e d'oltre oceano, diretta a modificare le proprie leggi interne in materia di diritto di autore e ad aggravare le sanzioni penali prevedendo, a fini di prevenzione, oltre che pene pecuniarie anche quella della reclusione. Si possono ricordare la legge svedese del 30 dicembre 1960, quella norvegese del 12 maggio 1961, quella danese del 31 maggio 1961, quella finlandese dell'8 luglio 1961, quella della Repubblica federale di Germania del 9 settembre 1965 e della Repubblica democratica di Germania del 13 settembre 1965, quella francese dell'11 marzo 1957, quelle degli Stati Uniti d'America n. 92-140 del 1971 e n. 93-573 del 1975 specificatamente volte a prevenire e reprimere la pirateria fonografica.

Il pregiudizio subìto dagli autori, dagli artisti interpreti o esecutori e da quanti operano nel settore della creazione e diffusione delle opere dell'ingegno e, inoltre, l'ingente evasione fiscale perpetrata ai danni dell'erario a causa dell'illecita e truffaldina attività dei contraffattori postulano l'ormai indilazionabile necessità di un intervento diretto ad adeguare la penalizzazione contenuta in una legge promulgata più di trenta anni or sono in condizioni economiche, sociali, culturali e tecniche tutt'affatto diverse.

Nel presente disegno di legge si considerano con maggior rigore le ipotesi in cui l'attività di falsificazione e di contraffazione delle opere dell'ingegno si concreta nella realizzazione o nell'importazione di prodotti confezionati illecitamente in funzione del loro smercio, con nomi o segni mendaci od utilizzando abusivamente altrui nomi, indicazioni o marchi o con violazione di diritti di personalità dell'autore.

* * *

In merito alle singole disposizioni della legge si ritiene opportuno di sottolineare quanto segue.

Le ipotesi di reato previste dall'articolo 171 della legge sono formulate, nel nuovo testo della detta norma, tenendo conto della realtà attuale nel campo della contraffazione e dell'abusivismo nell'utilizzazione delle creazioni intellettuali protette dalla legge ed in modo da rendere più efficace la tutela contro forme di utilizzazione che, avvalendosi dei mezzi che la moderna tecnologia mette a disposizione, incidono in modo gravemente pregiudizievole sui diritti riconosciuti agli autori, agli artisti ed agli altri soggetti che svolgono la loro attività lavorativa nel settore della creazione delle opere letterarie e artistiche. Le ipotesi di reato sono inoltre indicate, nelle singole lettere dell'articolo 171, in modo più sistematico ed evitando qualche ripetizione che si riscontra nella formulazione vigente nella norma. Nella lettera *a*) è previsto il reato di rappresentazione, esecuzione, recitazione e diffusione, effettuate abusivamente, dell'opera protetta; si tratta delle forme di cosiddetta comunicazione diretta al pubblico, disciplinate negli articoli 15 e 16 della legge, con le limitazioni indicate in altre norme della stessa legge per superiori interessi della cultura o dell'informazione. Nelle lettere *b*) e *c*) si prevedono i reati di registrazione e di riproduzione abusiva, reati lesivi dei rispettivi diritti riconosciuti agli autori dagli articoli 13 e 61 della legge. Tali diritti non concernono la comunicazione diretta dell'opera al pubblico, ma riservano all'autore la facoltà, con possibilità di esclusione di ogni terzo, di registrare e riprodurre l'opera in più esemplari. La registrazione o riproduzione da parte di terzi dell'opera costituisce una illecita e dannosa concorrenza alla facoltà riservata all'autore

che, per mezzo dell'attività del terzo, vede diminuite od escluse le possibilità di utilizzazione economica dell'opera. L'interesse dell'autore a tale protezione è stato esplicitamente riconosciuto ed affermato in occasione dei recenti Atti internazionali di Stoccolma (1967) e di Parigi (1971) di revisione della Convenzione di unione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche. L'impegno di protezione che deriva dal disposto dell'articolo 9 dei detti Atti internazionali si impone, per l'Italia, in relazione alla recente ratifica del testo di Stoccolma, effettuata con legge 28 aprile 1976, n. 424, ed alla ratifica in corso del testo di Parigi (vedi disegno di legge d'iniziativa governativa n. 949/Senato del 18 ottobre 1977). La registrazione o riproduzione dell'opera in una sua realizzazione interpretativa è inoltre ingiustamente pregiudizievole anche dei diritti di coloro che hanno contribuito a realizzare l'opera per renderla atta alla diffusione al pubblico e cioè artisti interpreti, esecutori e quanti operano con la loro attività lavorativa nei settori della produzione fonografica e cinematografica.

Una disposizione di rilievo per i rapporti internazionali e per assicurare protezione alla produzione lecita realizzata in Italia, a difesa del buon nome e della rinomanza all'estero del prodotto del lavoro italiano, è quella della lettera *c*) dell'articolo 171, che estende la tutela penale contro le riproduzioni abusive anche se gli esemplari ottenuti siano destinati esclusivamente all'esportazione.

La lettera *d*) protegge il diritto di messa in commercio dell'opera e degli esemplari, riconosciuto dal'articolo 17 e dall'articolo 61, n. 2), della legge, mentre la lettera *e*) mira a colpire le violazioni al diritto riconosciuto in favore dell'organismo di radiodiffusione e di televisione sulle sue emissioni (art. 79 della legge).

La contraffazione camuffata o comunque l'utilizzazione abusiva con elaborazione dell'opera sono punite come reato (lettera *f*) in considerazione che il diritto di elaborazione e di modificazione dell'opera rientra tra le prerogative riconosciute all'autore (vedi, in particolare, l'articolo 18 della legge).

Una nuova disposizione del disegno di legge (lettera *g* dell'articolo 171) prevede una tutela penale in favore degli artisti interpreti o esecutori per il caso di registrazione clandestina dal vivo di loro realizzazioni interpretative mediante recitazione, rappresentazione od esecuzione. La disposizione consente di dare attuazione anche ad un impegno internazionale, in relazione alla ratifica da parte dell'Italia della Convenzione internazionale di Roma per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di dischi e degli organismi di radiodiffusione (legge di ratifica 22 novembre 1973, n. 866). L'articolo 7 della Convenzione obbliga i Paesi che la ratificano ad assicurare una tutela nel detto settore in favore degli artisti interpreti o esecutori.

L'articolo 172 prevede un aumento delle pene nei casi di circostanze aggravanti speciali del reato, che comportano offese alla persona dell'autore (diritti morali), od una rilevante gravità del danno patrimoniale, od un inganno per la fede pubblica, od una turbativa all'esercizio dell'industria o del commercio nei settori della produzione e vendita di esemplari delle opere dell'ingegno. Alcune di tali circostanze potrebbero, invero, costituire fattispecie autonome di reato e come tali essere configurate (esempio: violazione del diritto di inedito o del diritto di paternità intellettuale, frode nel commercio). Tuttavia, poichè esse di regola si accompagnano ad uno dei reati già configurati nell'articolo 171, si è ritenuto di considerarle nel loro aspetto di modalità di fatto che meritano di rimanere nella previsione di circostanze aggravanti, anche per non appesantire la normativa con un eccessivo numero di fattispecie singole di reati.

L'articolo 173 prevede, a sua volta, che, se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa, essi costituiscono contravvenzioni e sono puniti con l'ammenda o, nei casi più gravi, con l'arresto. Le stesse pene si applicano per alcuni fatti commessi in violazione di norme della legge e già preveduti nell'attuale articolo 172.

In merito alla misura di sicurezza della confisca (art. 174-*bis*) si è voluto prevederla

in forma obbligatoria per alcune ipotesi di reato in cui la detta misura appare necessaria e cioè allorquando si sia in presenza di riproduzione illecita dell'opera in esemplari destinati alla vendita o all'esportazione o alla riemissione in radio o televisione. La confisca o il sequestro di opera a stampa non è in contrasto con norme costituzionali, in conformità di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 60 del 25 marzo 1976.

* * *

In questo stesso disegno di legge si è ritenuto opportuno di inserire una norma intesa ad adeguare al mutato potere di acquisto della moneta i valori stabiliti nella legge del 1941 per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative contenute nella sezione VI del capo II del titolo III della legge.

L'adeguamento appare necessario per rendere operante l'istituto nel quadro dell'attuale mercato delle opere d'arte.

* * *

Sull'intero testo del disegno di legge si è espresso favorevolmente, all'unanimità, il comitato consultivo permanente per il diritto d'autore in adunanza generale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articoli 171, 172, 173 e 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 171. — È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 500.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) rappresenta, esegue, recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui; la rappresentazione, esecuzione o diffusione comprende la proiezione pubblica o la diffusione radiotelevisiva dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la diffusione mediante altoparlante o strumento analogo azionato in pubblico di opere radiodiffuse, telediffuse o filodiffuse;

b) registra, in tutto o in parte, un'opera altrui su qualsiasi apparecchio idoneo alla riproduzione di suoni, di voci o di immagini, sia che si tratti di opera recitata, rappresentata o eseguita dal vivo o trasmessa da apparecchi di diffusione sonora o visiva, sia che si tratti di registrazioni preesistenti;

c) riproduce in più esemplari con qualsiasi processo di duplicazione opere altrui o registrazioni di suoni, voci o immagini, ivi compresi prodotti fonografici o cinematografci, anche se detti esemplari sono destinati esclusivamente all'esportazione;

d) mette in commercio esemplari di opere altrui o registrazioni o riproduzioni di suoni, voci o immagini, o importa e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari, registrazioni o riproduzioni prodotti all'estero;

e) ritrasmette su filo o per radio o per televisione, o registra in dischi fonografici

o altri apparecchi riproduttori di suoni, voci o immagini le emissioni radiofoniche o televisive, o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi così indebitamente registrati;

f) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

g) registra clandestinamente dal vivo, in tutto in parte, su qualsiasi apparecchio idoneo alla riproduzione di suoni, voci o immagini, al fine di vendere o, comunque, di mettere in commercio la registrazione stessa o gli esemplari che ne siano tratti, la recitazione, rappresentazione od esecuzione di attori, interpreti o artisti esecutori compresi nella elencazione dell'articolo 82 della legge ».

« Art. 172. — Le pene previste all'articolo 171 sono aumentate da un sesto alla metà nel caso che i delitti ivi previsti siano commessi:

a) su opere altrui non destinate alla pubblicità;

b) con usurpazione della paternità dell'opera;

c) con segni distintivi o marchi alterati o contraffatti;

d) con omissione dei nomi, delle indicazioni o dei contrassegni previsti dalla legge;

e) con falsa indicazione dei nomi degli autori, degli attori, degli interpreti o degli artisti esecutori;

f) con qualsiasi mezzo od espediente atto a turbare l'esercizio dell'industria o del commercio del settore interessato od atto ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;

g) con deformazione, mutilazione dell'opera o dell'interpretazione artistica o con modificazioni che rechino offesa all'onore e alla reputazione dell'autore o dell'attore, interprete o artista esecutore, o del produttore fonografico o cinematografico originale ».

« Art. 173. — Se i fatti preveduti nel precedente articolo 171 sono commessi per colpa, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a lire 2.000.000.

Con le stesse pene è punito chiunque:

a) esercita l'attività d'intermediario in violazione del disposto dell'articolo 180;

b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154;

c) viola le norme degli articoli 175, 176, 177 e 178 ».

« Art. 174. — La condanna per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 171, lettere *c*) e *d*), importa la pubblicazione della sentenza in almeno due quotidiani e periodici specializzati e l'interdizione dall'esercizio dell'industria e del commercio di cui all'articolo 31 del codice penale ».

« Art. 174-*bis*. — La persona offesa da taluno dei reati previsti negli articoli precedenti, costituitasi parte civile, può chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previste dagli articoli 159 e 160.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 171, lettere *c*), *d*) ed *e*), con la sentenza di condanna deve essere ordinata la confisca delle matrici, degli stampi e altri mezzi analoghi di riproduzione, degli esemplari riprodotti nonchè degli apparecchi impiegati per la riproduzione e diffusione se questi erano utilizzati al fine prevalente delle produzioni illecite prevedute dall'articolo 171, lettera *c*) ».

Art. 2.

I valori indicati negli articoli della sezione VI del capo II del titolo III della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativamente all'aumento di valore delle opere delle arti figurative, sono moltiplicati per cento.